ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 13

Trattamento economico

Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D allegata alla presente legge. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal direttore generale dell'Amministazione penitenziaria e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1991, non più in vigore dal 23 giugno 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
Estremi	Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-corpo-di-polizia-penitenziaria/art-13-trattamento-economico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it